



Spett.li Clienti

Oggetto: DL. 176/2022 (Decreto Aiuti – Quater): Fringe Benefits innalzati a 3.000,00 € per il solo anno 2022 sia per beni e servizi ceduti tramite piattaforme sia per rimborso spese energetiche.

Facciamo seguito alla nostra Circolare del 17 ottobre 2022 con la quale avevamo segnalato che, limitatamente all'anno 2022, la quota esente dei beni ceduti e dei servizi prestati (c.d. fringe benefits) che non concorre alla formazione del reddito è stata incrementata da 258,23 € a 600,00 €.

Con la pubblicazione del **Decreto Aiuti quater** è stata prevista una **modifica ulteriore** alla disciplina per il **SOLO 2022** relativa ai fringe benefit, comprensiva dei rimborsi delle utenze domestiche in favore dei lavoratori, **incrementando la soglia di esenzione da € 600,00 a € 3.000,00**, così da favorire la possibilità **per i datori di lavoro di riconoscere elementi economici senza ulteriori oneri contributivi e fiscali.** Si sottolinea che è il datore di lavoro a decidere se erogare o meno le somme o rimborsare le spese sostenute dai lavoratori entro il limite dei 3.000 euro. **Il presente fringe benefit può essere erogato anche al singolo lavoratore e nella quantità desiderata dal datore di lavoro.**

In data 04 novembre 2022 l'Agenzia delle Entrate è intervenuta per specificare le caratteristiche dei "fringe benefit" a suo tempo di 600,00 € che di seguito riassumiamo, tenendo però in considerazione che **il nuovo limite è innalzato a 3.000,00 €.**

In particolare l'Agenzia delle Entrate con circolare n. 35/E del 04/11/2022 ha precisato che **il superamento del nuovo limite comporta l'inclusione nel reddito imponibile dell'intero ammontare** (e non più, come dichiarato nella precedente circolare, esclusivamente l'eccedenza rispetto al limite di esenzione).

L'Agenzia delle Entrate ha precisato inoltre che il nuovo limite di 3.000,00 € riguarda sia il reddito da lavoro dipendente sia i redditi ad esso assimilati quali sono, ad esempio, quelli percepiti da collaboratori, amministratori e tirocinanti.

Limitatamente al 2022 rientrano nel limite di 3.000,00 € le somme che il datore di lavoro eroga/rimborso (anche in busta paga) ai lavoratori per il pagamento delle utenze domestiche di acqua, luce e gas (spese energetiche). Al riguardo, la circolare spiega che per utenze domestiche si intendono quelle relative a immobili ad uso abitativo posseduti o detenuti dal dipendente, dal coniuge, dai figli o dagli altri familiari indicati nell'art.12 del TUIR, a prescindere che vi abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio, ma a condizione che ne sostengano effettivamente le spese. In conseguenza le bollette rimborsabili non devono essere necessariamente intestate al dipendente, ma potrebbero – ad esempio – anche essere intestate al coniuge o ai figli. La platea dei familiari di cui all'art.12 del TUIR che richiama l'art.433 del c.c., è costituita da:

- i figli (e in mancanza i nipoti) compresi i figli naturali riconosciuti e i figli adottivi o affidati;
- i genitori (e in mancanza i nonni);
- i generi e le nuore;
- il suocero e la suocera;

– i fratelli e le sorelle germani (figli degli stessi genitori) o unilaterali.

Inoltre, secondo le istruzioni, vi rientrano anche le utenze per uso domestico intestate al condominio (ad esempio quelle idriche o di riscaldamento) che vengono ripartite tra i condomini (per la quota rimasta a carico del singolo condomino) e quelle per le quali, pur essendo le utenze intestate al proprietario dell'immobile (locatore), nel contratto di locazione è prevista espressamente una forma di addebito analitico e non forfetario a carico del lavoratore (locatario) o del proprio coniuge e familiari.

Dal punto di vista documentale, il datore di lavoro è obbligato a:

1) acquisire e conservare, per eventuali controlli, la documentazione (fatture e/o altri documenti) per giustificare la somma spesa. Oppure, in alternativa, farsi rilasciare dal dipendente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da DPR 445/2000) con la quale il dipendente attesta di essere in possesso della documentazione comprovante il pagamento delle utenze domestiche, di cui riporti gli elementi necessari per identificarle, quali ad esempio il numero e l'intestatario della fattura (e se diverso dal lavoratore, il rapporto intercorrente con quest'ultimo), la tipologia di utenza, l'importo pagato, la data e le modalità di pagamento;

2) al fine di evitare il rischio che la medesima bolletta venga utilizzata per fruire più volte del beneficio, farsi rilasciare dal dipendente una dichiarazione sostitutiva di atto notorio (come da DPR 445/2000) con la quale il dipendente attesta la circostanza che la medesima fattura non sia già stata oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri.

Tutta la documentazione deve essere conservata anche dal dipendente in caso di controllo da parte dell'amministrazione finanziaria (**in allegato esempio di autocertificazione**).

Le somme devono essere erogate dal datore di lavoro nell'anno 2022 e comunque entro il 12 gennaio 2023.

La circolare inoltre conferma che il c.d. bonus carburante pari a 200,00 € è una agevolazione autonoma e separata rispetto all'esenzione dei benefit incrementata fino a 3.000,00 €. Ne consegue che, limitatamente al 2022, i datori di lavoro possono attribuire in regime di esenzione a favore di ciascun lavoratore dipendente, sia un valore di € 200 per uno o più buoni carburante, sia un valore di 3.000,00 € per l'insieme degli altri beni e servizi (compresi eventuali ulteriori buoni benzina) nonché per le somme erogate o rimborsate per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale. Inoltre, trattandosi di valori da conteggiare *ad personam*, sono ammessi trattamenti diversificati tra percettori diversi.

Il bonus carburante di 200,00 non è erogabile a collaboratori, amministratori e tirocinanti.

Si evidenzia definitivamente che:

- i beni ceduti e i servizi prestati devono transitare attraverso una piattaforma di welfare,

- mentre le spese energetiche possono essere rimborsate in busta paga con allegata autocertificazione.

Si rimane a completa disposizione per eventuali chiarimenti

Studio Dott. Carelli Giampietro

AUTOCERTIFICAZIONE (ex art. 46 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445)

Tenuto conto delle indicazioni contenute nella Circolare dell'Agenzia delle entrate n.35/E del 4.11.2022 ed al fine di fruire del rimborso da parte del datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale (ex art.12 D.L. 115/2022)

il/la Sottoscritto/a _____
nato/a il giorno ____/____/____ a _____ provincia ____;
residente a _____ in via _____
CAP _____ provincia ____;

sotto la propria responsabilità e consapevole di quanto disposto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 e delle conseguenze di natura penale in caso di dichiarazioni mendaci con la sottoscrizione della presente

DICHIARA

1) di avere richiesto a rimborso al proprio datore di lavoro _____
cod.fis. _____ la seguente bolletta/fattura relativa al pagamento delle utenze domestiche:

Intestatario bolletta/fattura: _____

Società/ente emittente: _____

Numerazione fattura: _____

Tipologia di utenza: _____

Numero identificativo utente: _____

Importo fattura: _____

Modalità di pagamento: _____

Oppure

di avere richiesto a rimborso al proprio datore di lavoro _____
cod.fis. _____ la bolletta/fattura allegata alla presente di importo pari a _____
relativa al pagamento delle utenze domestiche; fattura, quella indicata, che viene anche sottoscritta dal dichiarante.

2) che l'intestatario della bolletta/fattura indicata al punto 1) che precede, se diverso dal dichiarante firmatario della presente autocertificazione, risulta essere coniuge, figlio o familiare indicato nell'art.12 del DPR 917/1986 del dichiarante.

3) che la bolletta/fattura indicata al punto 1) che precede è stata effettivamente pagata, pertanto la spesa per l'indicata bolletta/fattura è stata effettivamente sostenuta.

4) che la bolletta/fattura indicata al punto 1) che precede non è stata, né sarà, oggetto di rimborso totale o parziale né presso il datore di lavoro indicato al punto 1) che precede né presso altri datori di lavoro.

Luogo e data: _____ Firma del dichiarante: _____
(per esteso e leggibile)